

Statuto

swiss active – CI Fitness Svizzera

Art. 1 Nome e sede sociale

Sotto il nome di comunità di interessi Fitness Svizzera, esiste un'associazione nel senso dell'articolo 60 e seguenti. ZGB con sede a Zurigo.

Art. 2 Scopo

CI Fitness lavora per proteggere e promuovere gli interessi comuni dei centri fitness e di altre organizzazioni di attività fisica.

CI Fitness mira a migliorare e garantire la qualità dei fornitori di esercizi per la promozione della salute. CI Fitness ha anche lo scopo di far conoscere le informazioni rilevanti per il settore ai consumatori finali e alle parti correlate.

Art. 3 Appartenenza

L'adesione è aperta a tutte le persone giuridiche o imprese individuali che sono attive nel settore dell'esercizio e della salute.

Le associazioni di categoria, le associazioni professionali o le istituzioni educative che non gestiscono esse stesse un centro fitness o un'organizzazione certificata per altre offerte di movimento non possono diventare membri dell'associazione. Possono entrare a far parte del comitato consultivo.

L'associazione ha le seguenti categorie di membri:

- Attività della catena di membri
- Centro fitness per i membri
- Fornitore individuale di servizi di attività fisica

Art. 3a Doveri dei membri

Ogni membro è obbligato a contribuire alla realizzazione dello scopo statutario e a sostenere la reputazione dell'Associazione.

Ogni membro è obbligato a pagare la quota associativa annuale. L'importo della quota associativa annuale sarà determinato da una risoluzione dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo.

A seconda della categoria, possono essere stabilite diverse quote di adesione. La fissazione di quote associative più elevate richiede l'approvazione dell'Assemblea Generale.

Art. 3b Cessazione dell'iscrizione

L'iscrizione scade attraverso:

- Dimissioni
- esclusione
- la morte nel caso delle persone fisiche, la perdita della capacità giuridica nel caso delle persone giuridiche.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Comitato Esecutivo. Tuttavia, la quota associativa per l'anno in corso rimane dovuta. L'adesione può essere revocata con un preavviso di sei mesi alla fine dell'anno solare.

L'espulsione può essere effettuata senza indicarne il motivo. Il consiglio esecutivo è responsabile dell'esclusione. Prende la decisione finale; un appello all'assemblea generale è possibile.

Art. 4 Organo

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea generale;
- il consiglio di amministrazione;
- il direttore esecutivo;
- i revisori dei conti;

Art. 5 Assemblea generale

L'Assemblea Generale è l'organo supremo dell'Associazione. Sarà composto da tutti i membri dell'Associazione e si riunirà fisicamente dopo essere stato convocato dal Consiglio Direttivo o sarà tenuto sotto forma di votazione per iscritto o via e-mail dopo la decisione del Consiglio Direttivo. Lo scrutinio è incluso nel termine assemblea generale.

Art. 5a Convocazione

L'assemblea generale annuale si tiene ogni anno entro i primi sei mesi dell'anno. L'invito all'Assemblea Generale deve essere fatto almeno 30 giorni prima per iscritto o per e-mail dal Consiglio Direttivo, indicando l'ordine del giorno.

Un'Assemblea Generale Straordinaria sarà convocata per risoluzione del Consiglio, su richiesta di un quinto dei membri o su richiesta dei Revisori dei Conti. L'invito deve essere emesso almeno 10 giorni prima della riunione.

Art. 5b Applicazioni

Le mozioni per l'Assemblea Generale ordinaria devono essere presentate per iscritto al Presidente con almeno due settimane di anticipo. Nel caso di un'assemblea generale straordinaria, questo periodo è di cinque giorni.

Art. 5c Compiti e competenze

I compiti e le competenze dell'assemblea generale sono:

- a) Approvazione del verbale dell'ultima Assemblea Generale;
- b) Fissare la quota associativa annuale;
- c) L'elezione del Presidente, degli altri membri del Consiglio e dei Revisori dei conti;
- d) Accettazione della relazione annuale, dei conti annuali e della relazione dei revisori;
- e) Decidere sul discharge dei membri del Consiglio e dei Revisori;
- f) Trattare le mozioni del Consiglio e dei membri;
- g) Decidere sugli affari importanti che gli vengono sottoposti dal Consiglio;
- h) Adozione e modifica degli statuti;
- i) Scioglimento dell'Associazione.

Art. 5d Presidente dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente o da un presidente nominato dal Comitato Esecutivo.

Art. 5e Attuazione

Le risoluzioni dell'Assemblea Generale sono approvate con voto palese. Il voto sarà a scrutinio segreto solo se espressamente richiesto dalla maggioranza dei membri presenti. Il voto per delega non è consentito alle persone fisiche. Le persone giuridiche esercitano il diritto di voto attraverso un rappresentante autorizzato.

Il membro interessato è escluso dal diritto di voto quando si tratta di una risoluzione sul proprio scarico, su una transazione legale o su una controversia legale tra un membro e l'Associazione.

Art. 5f Diritti di voto

Il diritto di voto dei membri è calcolato in base al numero di centri fitness gestiti e certificati da quel membro. Hanno diritto a un voto per ogni centro fitness gestito e certificato. Il numero di voti per membro con più centri fitness è determinato dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni anno solare. Il Consiglio di Amministrazione emette a tal fine un regolamento che specifica i dettagli della determinazione dei voti.

I nuovi membri che non hanno un centro fitness e che offrono altre forme di esercizio hanno un voto ciascuno.

Art. 5g Adozione di risoluzione

Con riserva dell'Art. 5h qui di seguito, l'Assemblea Generale deciderà sui seguenti affari con una maggioranza di due terzi dei voti dei membri presenti:

- Emendamenti agli statuti;
- Fusione con un'associazione simile;
- scioglimento dell'Associazione (e utilizzo dei proventi della liquidazione).

Altre risoluzioni dell'Assemblea Generale richiedono una maggioranza semplice dei voti dei membri presenti.

In caso di parità, il voto del presidente è decisivo.

Art. 6 Consiglio di amministrazione

Art. 6a Composizione

Il comitato esecutivo (compreso il presidente) è composto da un massimo di 11 membri; se possibile, deve avere almeno 5 membri. Viene eletto per un mandato di due anni; la rielezione è possibile.

Ad eccezione del Presidente, i membri del Comitato Esecutivo devono essere essi stessi rappresentanti o funzionari di un membro dell'Associazione. Se un membro del consiglio non soddisfa più questi requisiti, la sua appartenenza al consiglio scade automaticamente e il membro dell'associazione rappresentato ha il diritto di nominare un membro del consiglio sostitutivo dopo la sua elezione.

Se un membro fondatore si dimette dall'Associazione, il membro del Consiglio del suo rappresentante scade automaticamente e gli altri membri fondatori hanno il diritto di nominare congiuntamente (maggioranza semplice) un membro sostitutivo di loro scelta. Il diritto dei membri fondatori a un totale di almeno sei seggi nel Consiglio è mantenuto.

Art. 6b Costituzione e convocazione delle riunioni

Ad eccezione del Presidente, che sarà eletto dall'Assemblea Generale, il Comitato Esecutivo si costituisce da solo. È convocato su richiesta del Presidente o su richiesta di almeno due membri del Consiglio o dei Revisori dei conti.

Art. 6c Adozione di Risoluzione

Il consiglio costituisce un quorum se almeno la metà di tutti i membri del consiglio è presente. Le risoluzioni del consiglio esecutivo sono approvate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, il presidente può esprimere il voto decisivo. Le risoluzioni di circolazione richiedono l'unanimità di tutti i membri del Consiglio Esecutivo.

Art. 6d Compiti e competenze

Il Comitato Esecutivo è responsabile dell'attuazione e dell'esecuzione delle risoluzioni dell'Assemblea Generale. Gestisce l'Associazione e prende tutte le misure necessarie per raggiungere lo scopo dell'Associazione. Il Comitato Esecutivo ha tutti i poteri non espressamente delegati ad un altro organo dell'Associazione. Questi sono in particolare

- a) la preparazione e la convocazione delle assemblee generali ordinarie e straordinarie (anche sotto forma di votazione);
- b) la decisione sull'ammissione e l'eventuale esclusione dei membri;
- c) il controllo della condotta dell'Associazione in conformità con gli Statuti, l'elaborazione dei regolamenti e l'amministrazione dei beni dell'Associazione;
- d) la tenuta dei conti;
- e) l'elezione dell'amministratore delegato.

Art. 6e Rappresentanza

Il Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione all'esterno. I membri del consiglio esecutivo firmano congiuntamente con un altro membro del consiglio esecutivo o con il direttore esecutivo. I membri del consiglio non possono essere rappresentati da altri membri del consiglio durante le riunioni del consiglio. A tal fine, è sufficiente una notifica scritta preventiva via e-mail al presidente.

Art. 6f Commissioni e gruppi di lavoro

Il consiglio esecutivo può convocare commissioni e gruppi di lavoro in qualsiasi momento. Il Consiglio Esecutivo ha il diritto di sciogliere queste commissioni e gruppi di lavoro in qualsiasi momento. Essa emette i propri regolamenti a tal fine.

Art. 7 Amministratore Delegato

Il consiglio esecutivo può delegare i suoi compiti e poteri a un amministratore delegato nella misura consentita dalla legge. Se il consiglio esecutivo non nomina un amministratore delegato, il presidente gestisce gli affari del consiglio esecutivo. Il direttore esecutivo è eletto dal consiglio e riferisce al consiglio stesso. Partecipa alle assemblee generali e alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzione consultiva.

Art. 8 Revisori dei conti

L'assemblea generale può eleggere una persona fisica o giuridica, che non deve necessariamente essere un membro dell'associazione, come revisori dei conti per un mandato di 2 anni. La rielezione è consentita. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. I conti annuali vengono chiusi il 31 dicembre e viene redatto un inventario. I conti annuali sono controllati dai Revisori dei conti.

I revisori presentano all'Assemblea generale un rapporto scritto sulla revisione dei conti annuali e propongono all'Assemblea generale di concedere o rifiutare il discharge al Consiglio esecutivo e al Direttore esecutivo.

Art. 9 Comitato consultivo

Il consiglio esecutivo può nominare un comitato consultivo. Questo serve come organo consultivo per il consiglio esecutivo. Il presidente guida anche il comitato consultivo. I membri dell'Advisory Board possono essere persone fisiche o giuridiche e comunità giuridiche vicine a IG Fitness e/o interessate alla prosperità dell'Associazione.

Art. 10 Patrimonio dell'associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative annuali, dai proventi delle attività dell'Associazione (in particolare le compensazioni finanziarie dei certificatori riconosciuti), dalle entrate del patrimonio dell'Associazione, da eventuali donazioni o lasciti e, se del caso, da sovvenzioni di enti pubblici.

Art. 11 Responsabilità

Solo il patrimonio dell'Associazione è responsabile delle passività dell'Associazione. La responsabilità personale dei membri per le responsabilità dell'Associazione è esclusa.

Art. 12 Entrata in vigore

Questi statuti sono stati approvati nella versione attuale durante l'assemblea generale 2020 e messi in vigore immediatamente.